



Venezia, 23.12.2015.  
Prot. n. 2015/536846.

Ordinanza n.: 365.

**Oggetto:** *Provvedimento urgente per la tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità in occasione dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro 2015 e per il Capodanno 2016.*

## IL SINDACO

**Preso atto che** in occasione del Capodanno 2016 sono organizzati alcuni eventi che attireranno un gran numero di visitatori dai territori limitrofi fin dalle prime ore della sera del 31 dicembre 2015 e che si aggiungeranno ai residenti ed agli ospiti che soggiornano nel territorio comunale;

**Considerato che** quest'anno il programma prevede eventi in vari luoghi del territorio comunale e che, quindi, è difficile prevedere esattamente i luoghi ove vi saranno i maggiori concentramenti di folla;

**Considerato, altresì, che** in occasione dei festeggiamenti di fine anno l'utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro crea particolare pericolo per la pubblica incolumità, in quanto spesso tali bicchieri e bottiglie in vetro vengono frantumati a terra anche accidentalmente e non è possibile provvedere all'immediata rimozione dei cocci di vetro da parte degli operatori del gruppo Veritas S.p.A., così che essi costituiscono delle vere e proprie insidie per la pubblica incolumità;

**Ritenuto** conseguentemente di vietare dalle prime ore della sera del 31 dicembre 2015 all'alba del 1° gennaio 2016 l'utilizzo del vetro per la somministrazioni di alimenti e bevande sulla pubblica via nonché per il consumo di alimenti e bevande da asporto;

**Considerato, in fine, che** in occasione dei festeggiamenti per il capodanno è tradizione l'accensione di artifici pirotecnici esplosivi che, oltre a mettere a rischio di danneggiamento ed incendio i numerosi edifici monumentali presenti nel territorio comunale, sono causa di pericolo per l'incolumità delle persone nonché di morte di numerosi animali domestici per gli choc provocati loro dal rumore delle esplosioni;



**Ritenuto** perciò necessario vietare il 31 dicembre 2015 e il 1° gennaio 2016 l'accensione di fuochi e artifici pirotecnici esplodenti e rumorosi in tutto il territorio comunale;

**Visti** gli esiti della Conferenza dei servizi del 22 dicembre 2015, relativa ai festeggiamenti per il Capodanno 2016;

**Viste** le Ordinanze n. 5535/15 del 15/12/2015 e n. 5628/15 del 21/12/2015 emesse dalla Questura di Venezia, relative alla "Intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione degli illeciti connessi con la produzione, il commercio, la detenzione di artifici pirotecnici" e "Intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione dei reati";

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 57 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

**Visto** l'art. 48 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;

**Vista** la legge 24 novembre 198, n. 689;

**Comunicato** preventivamente il presente provvedimento al Prefetto di Venezia, ai sensi dell' art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

## ORDINA

- 1) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2015 alle ore 06.00 del 1° gennaio 2016 è fatto divieto alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel territorio comunale:
  - di vendere bevande da asporto, ivi compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro,
  - di somministrare nei plateatici esterni bevande, ivi compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro;
- 2) nei giorni 31 dicembre 2015 e 1 gennaio 2016, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, è vietato usare o portare con sé materiale esplodente, accendere fuochi, far esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti e rumorosi.

CITTA' DI  
VENEZIA



IL SINDACO

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003 n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad Euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali pirotecnici vietati.

La Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 del 31 dicembre 2015, e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg 15 nonché pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia ([www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)).

Copia della presente ordinanza verrà notificata alle associazioni di categoria direttamente interessate.

Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO  
Luigi Brugnaro